

COMUNE DI TRINITA'
Provincia di Cuneo

**REGOLAMENTO COMUNALE CIRCA I CRITERI E
LE MODALITA' PER LA CONCESSIONE DI
SOVVENZIONI, SUSSIDI E AUSILI FINANZIARI
(ART. 12 L. 07/08/1990 N. 241)**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 104 del 29/10/1990
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 111 del 17/12/1990
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 15/04/1994

ART. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento detta i criteri e le modalità che l'amministrazione comunale intende seguire per la erogazione di sovvenzione, contributi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone residenti nel Comune ed Enti pubblici e privati che svolgono iniziative nell'ambito del Comune, a norma dell'art. 12 della L. 7/08/1990, n. 241.

ART. 1 BIS – SETTORI DI INTERVENTO

Potranno essere riconosciute forme di erogazione economica o di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, nei seguenti settori di intervento:

SUSSIDI O SOVVENZIONI

- Nel settore socio-assistenziale a favore di singole persone fisiche aventi residenza nel Comune di Trinità, sia nel momento di presentazione di istanza contributiva, sia nel momento dell'erogazione economica.

CONTRIBUTI O AUSILII FINANZIARI

- Nel settore sportivo, a favore di associazioni o gruppi aventi finalità di promozione di ogni disciplina sportiva, con sede in Trinità e con la magio parte dei praticanti l'attività agonistica residenti in Trinità.
- Nel settore delle iniziative folkloristiche, turistiche e ricreative, che vengano svolte nell'ambito del territorio comunale o con la partecipazione prevalente di cittadini residenti nel Comune di Trinità, su iniziativa di associazioni, Enti, Comitati Festeggiamenti o Pro Loco, riconosciuti dall'Amministrazione comunale, aventi sede nel Comune di Trinità.
- Nel settore musicale, corale e bandistico, su iniziativa di associazioni o Enti, che indirizzino la propria attività nell'ambito del Comune di Trinità o nell'interesse prevalente di cittadini trinitesi.
- Nel settore dell'educazione, a favore di Enti morali o privati che svolgano attività didattica in scuole materne, elementare o medie, o attività didattica indiretta (dopo-scuola, corsi integrativi o di sostegno) nell'ambito del Comune di Trinità e a favore esclusivo di studenti trinitesi.
- Nel settore sanitario o socio-assistenziale, su iniziativa di istituzioni ospedaliere, Enti morali o Ipab aventi sede in Trinità o su iniziativa di associazioni o gruppi (donatori di sangue o di organi), anche a livello nazionale, purché operanti a beneficio di cittadini trinitesi e rappresentati in sezione locale.
- Nel settore culturale, a sostegno di iniziative volte a promuovere la cultura tra la popolazione locale, intraprese da associazioni o gruppi aventi sede in Trinità.
- Nel settore delle iniziative di carattere religioso intraprese da associazioni laiche o religiose, con finalità che si indirizzano all'elevazione morale della popolazione trinitese.
- In ogni e qualsiasi ulteriore settore, il cui intervento da parte del Comune, per mantenuto in un ambito discrezionale, discenda da disposizioni di legge nazionale o regionale.

INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA

Il contributo a carico del Comune è previsto per le persone che hanno il domicilio di soccorso nel Comune di Trinità e che si trovino nell'impossibilità di pagare, in tutto o in parte, la retta di degenza in case di riposo, case protette o istituti assistenziali.

ART. 2 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Chiunque intende richiedere l'erogazione di benefici economici da parte del Comune dovrà presentare alla Segreteria comunale la seguente documentazione:

PERSONE FISICHE

- Domanda in carta semplice, contenente le generalità del richiedente, il Codice Fiscale e le motivazioni per cui viene avanzata istanza di contributo;
- Copia autentica dell'ultima dichiarazione dei redditi presentata ovvero del modello 101 o 201;
- Specifica relazione del servizio di Assistenza Sociale, dalla quale si evinca l'effettivo stato di necessità in cui versa il richiedente.

ENTI PUBBLICI E PRIVATI

- Domanda in carta semplice, contenente le generalità dell'Ente o associazione, il legale rappresentante con potere di firma e gestione contabile, la natura dell'attività svolta e le motivazioni per cui viene avanzata istanza di contributo;
- Copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato dalla competente assemblea;
- Relazione dettagliata circa le spese sostenute o che si intende sostenere nell'esercizio dell'attività di istituto, per le quali si richiede il concorso economico del Comune;
- Copia del bilancio dell'esercizio in corso al momento della richiesta, da quale si evinca che la spesa, per la quale si richiede il contributo del Comune, era già stata prevista in sede di previsione annuale.

INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA

- Domanda in carta semplice, sottoscritta dal Presidente o dal Legale rappresentante dell'istituto di degenza, nella quale dovranno altresì essere indicati i seguenti dati relativi all'ospite a favore del quale viene richiesto l'intervento comunale:
 - a) dati anagrafici;
 - b) periodo per il quale viene richiesta l'integrazione della retta;
 - c) redditi e proprietà risultanti in capo all'ospite;
 - d) eventuali parenti entro il 4° grado del Codice Civile;
 - e) tariffa di degenza a carico della persona interessata;
- copia autentica della dichiarazione dei redditi o del modello 101 o 201 relativi al periodo per il quale viene richiesta l'integrazione della retta da parte del Comune. Qualora l'integrazione venga richiesta per periodi futuri, dovranno essere allegati, in copia autentica, tutti quei documenti contabili e fiscali idonei a quantificare, in via presuntiva, il reddito di cui beneficerà la persona interessata;
- copia autentica di documenti comprovanti il reddito dei parenti tenuti, per legge, agli alimenti;
- specifica relazione del servizio di Assistenza Sociale, dalla quale si evinca l'effettivo stato di necessità in cui versa il richiedente.

ART. 3 – CRITERI

La concessione delle sovvenzioni di cui all'art. 1 dovrà essere effettuata dalla Giunta Municipale tenendo presente i seguenti criteri e condizioni:

EROGAZIONI A FAVORE DI PERSONE

- Il reddito del richiedente non deve superare il limite minimo vitale annualmente stabilito con proprio regolamento dall'U.S.S.L. n. 62 di Fossano;
- Inesistenza di parenti entro il 4° grado del Codice Civile, che possano concorrere economicamente in favore del richiedente;
- Inabilità al lavoro del richiedente.

EROGAZIONE A FAVORE DI ENTI E ASSOCIAZIONI

- L'attività per il cui finanziamento si richiede il contributo del Comune deve rientrare nei compiti propri d'istituto dell'Ente o Associazione;
- L'attività per la quale si richiede il contributo del Comune deve essere volta alla promozione o all'incremento di attività di interesse pubblico;
- La spesa deve essere documentata con preventivi o dichiarazioni ufficiali e non deve riguardare le spese di gestione ordinaria degli impianti.

INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA

- Inesistenza di redditi o del possesso di beni mobili o immobili tali da consentire la copertura della retta di degenza;
- Inesistenza di parenti entro il 4° grado del Codice Civile, che possano concorrere economicamente in favore del richiedente.

ART. 4 – MODALITA' DI EROGAZIONE

La Giunta Municipale, dopo aver acquisito agli atti la documentazione elencata al precedente articolo 2, procede alla determinazione della misura del contributo da erogare in favore del richiedente.

La deliberazione di cui sopra deve essere adottata nel termine di giorni 30 dalla presentazione della domanda e di tutti gli allegati sopra richiesti.

E' in facoltà dell'organo deliberante richiedere ulteriore documentazione giustificativa a comprova della effettiva necessità di intervento economico del Comune, nel rispetto comunque di quanto previsto dal precedente art. 2.

Per la determinazione dell'integrazione della retta di degenza verranno seguiti i criteri di cui al seguente art. 4 bis.

ART. 4 BIS – INTEGRAZIONE RETTA DI DEGENZA – DETERMINAZIONE DELLA CONTRIBUZIONE A CARICO DEL PRIVATO

Il Comune, valutati i redditi dell'utente e dei parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile, interverrà introitando direttamente l'importo della pensione dell'interessato al netto di una quota, che verrà lasciata a disposizione dello stesso per spese e necessità personali.

La quota a disposizione del ricoverato dovrà essere determinata in misura non inferiore al 25% e non superiore al 50% della pensione minima erogata dall'Inps per l'anno di riferimento.

ART. 5 – LIQUIDAZIONE DEI CONTRIBUTI

L'erogazione dei contributi di cui all'art. 1 viene disposta dal Sindaco non oltre 30 giorni dalla data di esecutività dell'atto deliberativo di cui al precedente art. 4.

I mandati di pagamento delle somme di cui sopra dovranno essere quietanzati dal beneficiario o dal legale rappresentante con poteri di firma e di gestione contabile nel caso di Ente o associazione.

ART. 6 – RECUPERO SOMME INDEBITAMENTE EROGATE

Qualora gli uffici comunali accertino, in qualsiasi momento, il venir meno delle condizioni per cui è stato erogato un contributo comunale, il beneficiario delle predette sovvenzioni sarà tenuto a rifondere al Comune l'intera contribuzione indebitamente percepita.

ART. 6 BIS – RIVALSA SUGLI ARRETRATI DI PENSIONI E ALTRI REDDITI

Nel caso in cui un ricoverato, a favore del quale viene disposta l'integrazione della retta di degenza, venga in possesso di una pensione o di altro redditi, gli arretrati verranno versati al Comune fino a concorrenza di quanto da questo già erogato all'istituto a copertura della retta.

ART. 7 – RINVIO DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso riferimento alla vigente normativa in materia di contabilità comunale e di ordinamento comunale.